



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori CECCANTI, MORANDO, TONINI, ADAMO, BLAZINA,
CASSON, CHIAROMONTE, GARAVAGLIA, ICHINO, LUMIA,
NEGRI, PASSONI, PINOTTI, SANNA, SCANU e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2008

Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo
e alla forma di governo

ONOREVOLI SENATORI. - Senza ripercorrere qui il dibattito di vari decenni sulle riforme costituzionali, si è tentato, in continuità col programma del Partito Democratico, di affrontare le questioni relative alla duplice transizione istituzionale che vive il nostro Stato, verso un moderno federalismo solidale e verso un nuovo equilibrio tra Governo scelto dagli elettori e limiti posti a tutela dei diritti dei cittadini e delle minoranze parlamentari. Le singole soluzioni sono certo altamente opinabili e il confronto parlamentare servirà ad affinarle.

In particolare l'articolo 1 limita la presenza degli eletti all'estero nel Senato federale della Repubblica, in quanto Camera destinata a rappresentare comunità di varia natura e comunque non direttamente incidente sul rapporto fiduciario, di cui l'articolo 2 aggiorna coerentemente il nome.

L'articolo 3 limita il numero dei deputati a *standard* più ragionevoli, specie dopo lo spostamento di ampia parte del potere legislativo sulle regioni, mentre l'articolo 4, oltre a ridurre anche il numero dei senatori equilibrandolo fra le varie regioni (si veda l'allegato alla presente relazione dove è stato effettuato il calcolo dei senatori spettanti a ciascuna regione secondo i criteri di cui al medesimo articolo 4), stabilisce un criterio simil-americano per la loro elezione, stabilita in modo contestuale a quella del relativo consiglio regionale. L'articolo 5 riduce l'età per l'elettorato sia attivo che passivo, equiparandola a quella della camera e dei consigli regionali, mentre l'articolo 6 stabilisce la contestualità dei mandati tra senatori e consiglieri regionali.

L'articolo 7 trae alcune conclusioni sulla *prorogatio* di Camera e Senato legate alla differenziazione del bicameralismo.

L'articolo 8 stabilisce i criteri di un moderno bicameralismo asimmetrico, analogo a quello delle principali democrazie, con un ruolo paritario del Senato in alcune materie qualitativamente significative di garanzia di sistema, a partire dalle leggi costituzionali ed elettorali e con un ruolo incisivo, di veto superabile a maggioranza assoluta, in altre materie di garanzia federalista del sistema.

L'articolo 9 stabilisce una doppia corsia preferenziale, da un lato per il Governo e dall'altro per i gruppi di minoranza.

L'articolo 10 trae le conseguenze del bicameralismo asimmetrico in materia di urgenza dei disegni di legge.

L'articolo 11 codifica il limite del parere obbligatorio delle Commissioni competenti per i decreti legislativi.

Anche l'articolo 12 è una conseguenza del bicameralismo asimmetrico che si intende introdurre.

L'articolo 13 modifica alcune modalità di elezione del Presidente della Repubblica, affidato integralmente alle Camere, vista la nuova legittimazione del Senato, e modifica in modo molto limitato i suoi poteri. In particolare, per quello di scioglimento, esplicita la possibilità di una richiesta formale del Presidente del Consiglio, come proposto nel recente documento di importanti fondazioni culturali, reso noto lo scorso 14 luglio.

L'articolo 14 traduce quanto previsto dal programma del Partito Democratico, di un mandato di governo valido per la legislatura, dato che il Capo dello Stato, secondo il programma, dovrebbe per l'intera legislatura nominare il Presidente del Consiglio «sulla base dei risultati della Camera», riprendendo su questo d'altronde la cosiddetta «Bozza Violante» votata dalla Commissione Affari

Costituzionali della Camera nella scorsa legislatura, che recitava: «Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri».

L'articolo 15, oltre a limitare alla Camera il rapporto fiduciario e a restringere l'ambito di utilizzazione della questione di fiducia espungendo l'area su cui è garantita la possibilità di richiedere il voto segreto, inserisce la cosiddetta «sfiducia costruttiva», lasciando al Capo dello Stato la scelta di valutare se la nuova compagine rappresenti o meno una continuità con l'indirizzo espresso dal corpo elettorale a inizio legislatura. Il Capo dello Stato diventa così il garante del rispetto delle volontà del corpo elettorale, senza automatismi di nessun tipo, né che ingessino le volontà e il ruolo del Presidente del Consiglio precedente, né di quello eventualmente subentrante, analogamente a quanto proposto in varie iniziative parlamentari delle scorse legislature. Ad esempio il disegno di legge

Bassanini ed altri, n. 1933 del 21 gennaio 2003, nella quattordicesima legislatura, prevedeva che in caso di approvazione della mozione costruttiva il Capo dello Stato potesse procedere allo scioglimento «ove ritenga (ritenesse) che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale».

L'articolo 16 e l'articolo 17 sono conseguenza del nuovo ruolo del Senato.

L'articolo 18 consiste in una norma transitoria che differisce l'applicazione alla prossima legislatura.

Ammodernare le disposizioni costituzionali sulla forma di governo è ormai divenuto necessario per stabilizzare i rapporti fra gli organi e riportare alla normalità le dinamiche dei loro comportamenti, all'interno di un quadro equilibrato e certo di regole.

Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge costituzionale.

ALLEGATO

Composizione del Senato:

Circoscrizione estero	5
Valle d'aosta	1
Molise	2
Trento	3
Bolzano	3
Basilicata, Umbria	5
Friuli, Abruzzo, Marche, Liguria, Sardegna, Calabria	6
Toscana, Emilia, Puglia, Piemonte, Veneto, Sicilia	8
Lazio, Campania	10
Lombardia	12
Totale ...	137

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione del Senato federale della Repubblica, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge».

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 3.

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta»;

b) al terzo comma la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosettanta e distribuendo

i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Alla circoscrizione Estero sono assegnati cinque senatori, eletti secondo modalità e con i requisiti stabiliti dalla legge.

In ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano i senatori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rispettivi Consigli.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo ne ha tre per ciascuna Provincia autonoma; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno. Le Regioni con più di un milione e fino a tre milioni di abitanti hanno sei seggi; le Regioni con più di tre e fino a cinque milioni di abitanti hanno otto seggi; le Regioni con più di cinque e fino a sette milioni di abitanti hanno dieci seggi; le Regioni con più di sette e fino a nove milioni di abitanti hanno dodici seggi; le Regioni con più di nove milioni di abitanti hanno quattordici seggi.

Sono disciplinati con legge dello Stato i modi di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali».

Art. 5.

1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

b) al secondo comma, la parola: «quarantesimo» è sostituita dalla seguente: «diottesimo».

Art. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Art. 7.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

Art. 8.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

- a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;
- b) leggi in materia elettorale;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 119, commi terzo, quinto e sesto; 120, secondo comma; 122, primo comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, la Camera dei deputati può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato federale della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Art. 9.

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Governo o un Gruppo di minoranza può chiedere che un progetto di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Il termine deve in ogni caso consentire un adeguato esame del disegno di legge. Nel caso di progetto di legge richiesto da un Gruppo di minoranza l'Assemblea lo esamina a partire dal testo presentato, distinto dagli emendamenti approvati in Commissione».

Art. 10.

1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Se la Camera dei deputati o, per i disegni di legge previsti dal primo comma dell'articolo 70, entrambe le Camere, ne dichiarano l'urgenza a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

Art. 11.

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata».

3. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono approvati ogni anno con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato presentati dal Governo».

Art 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

3. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge».

5. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri».

Art. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica, valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri».

Art. 15.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, deve contenere l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di approvazione, il Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla approvazione medesima, nomina la personalità indicata nella mozione ai sensi dell'articolo 92 ovvero scioglie la Camera dei deputati.

Il Presidente del Consiglio può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio che può, contestualmente alle dimissioni, richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica entro ventuno giorni scioglie la Camera dei deputati ovvero nomina un nuovo Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 92».

Art. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Art. 17.

1. Al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 18.

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.